



## **Decreto Presidente Giunta n. 34 del 23/01/2012**

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel  
co.re.co

Oggetto dell'Atto:

ART. 14 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE REGIONALE N. 54/1974. ART. 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/1975. AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO CONCERNENTE LA "VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI VALLE DI MADDALONI IN VALLE TIFATINA".

## IL PRESIDENTE

**VISTO** l'art. 133, comma 2, della Costituzione Italiana che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

**VISTO** l'art. 14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania che prevede l'obbligatorietà del referendum consultivo delle popolazioni interessate dalle proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;

**VISTA** la legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 che detta norme sulla istituzione di nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni della Regione Campania;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54, il quale prevede che, con legge regionale, sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali;

**VISTO**, l'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, con il quale è stabilito che per lo svolgimento dei referendum consultivi si applicano le norme previste per i referendum abrogativi contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della medesima legge;

**VISTO** l'art. 11, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, in virtù del quale entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione Campania rende note, con proprio decreto, le richieste di referendum dichiarate ammissibili dal Consiglio regionale e trasmesse entro il 15 gennaio allo stesso Presidente della Giunta regionale;

**RILEVATO** che il Consiglio regionale ha deliberato nella seduta consiliare del 16 novembre 2011 l'ammissibilità del referendum consultivo sulla proposta di legge concernente la "Variazione denominazione comune di Valle di Maddaloni in Valle Tifatina";

**RITENUTO** pertanto necessario rendere noto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, che il Consiglio regionale ha deliberato l'ammissibilità del referendum sopra evidenziato;

## D E C R E T A

*Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:*

1. rendere noto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, che il Consiglio regionale della Campania ha deliberato nella seduta consiliare del 16 novembre 2011 l'ammissibilità del referendum consultivo sulla proposta di legge concernente la "Variazione denominazione comune di Valle di Maddaloni in Valle Tifatina";
2. il presente decreto è notificato:
  - a. al Prefetto di Napoli quale rappresentante dello Stato competente per i rapporti con il sistema delle autonomie;
  - b. al Prefetto di Caserta;
  - c. al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
  - d. al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
  - e. al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale;
  - f. al Sindaco del comune di "Valle di Maddaloni";
  - g. alle competenti Aree di Coordinamento Generale;
  - h. al Settore rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi;
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*Stefano Caldoro*